

Ai gentili clienti

Loro sedi

Spresiano li 26/06/2026

CIRCOLARE SETTIMANALE

OGGETTO: RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI: LE NUOVE REGOLE INPS

La circolare INPS n. 60 del 21.05.2026 ha pubblicato i dettagli del nuovo Regolamento adottato lo scorso 25 febbraio dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS, riguardante la **dilazione del pagamento dei debiti per contribuiti** e accessori di legge, alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 23 della Legge 203/2024, e dal conseguente decreto interministeriale attuativo.

RATEAZIONE DEBITI CONTRIBUTIVI: LE NUOVE REGOLE INPS

PREMESSA

La **Legge 203/2024**¹, in vigore dal 12.01.2025, attraverso l'art. 23 ha **semplificato il procedimento di concessione della dilazione dei debiti contributivi**, in caso di richiesta di pagamento da parte del debitore di un numero di rate maggiore di 24 e fino al massimo di 60. La normativa, commenta l'INPS nella **circolare n. 60 del 21.05.2026**, ha l'obiettivo di favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione assicurando la contestualità della riscossione dei relativi importi



In particolare, **a decorrere dal 01.01.2025**, INPS e INAIL possono consentire il pagamento rateale dei debiti per contribuiti, premi e accessori di legge a essi dovuti, non affidati per il recupero agli agenti della riscossione, fino al numero massimo di 60 rate mensili.

¹ recante "Disposizioni in materia di lavoro".


	<p>Le ipotesi di ricorso alla maxi dilazione sono demandate al D.M. 24.10.2025 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29.11.2025.</p>
<p>IL NUOVO REGOLAMENTO INPS</p>	<p>Alla luce di quanto disposto con Legge 203/2024 con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS n. 20 del 25.02.2026 è stato adottato il <i>“Regolamento di disciplina della dilazione del pagamento dei debiti per contributi e accessori di legge”</i>. Il Regolamento INPS intende definire i requisiti, i criteri e le modalità, anche di accesso e di pagamento della dilazione. Allegato alla Circolare INPS n. 60/2026² è disponibile il nuovo Regolamento dell'Istituto approvato dal CDA del 25.02.2026.</p>
<p>DECORRENZA</p>	<p>Il nuovo regolamento opera per le domande di dilazione presentate a decorrere dalla data di pubblicazione della Circolare INPS 60 del 21.05.2026.</p> <p>Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto interministeriale attuativo, la nuova disciplina opera altresì per le domande di dilazione presentate a partire:</p> <div data-bbox="427 1039 1422 1200" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>dal 12 gennaio 2025 e ancora in corso alla data di pubblicazione della presente circolare per le quali il debitore può richiedere altresì la rideterminazione del numero di rate.</i></p> </div> <p>Per ottenere il ricalcolo delle rate il contribuente deve inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare, apposita <i>“istanza di rideterminazione del numero delle rate della dilazione in corso”</i>.</p> <p>L'istanza da parte del datore di lavoro dev'essere inviata a mezzo del <i>“Cassetto Previdenziale del Contribuente”</i>, piattaforma telematica disponibile sul portale <i>“inps.it”</i>.</p> <p>Il servizio in questione permette di creare un'apposita richiesta di <i>“Comunicazione Bidirezionale”</i> selezionando preventivamente la posizione contributiva interessata e scegliendo nell'oggetto l'opzione “Recupero del credito” e “Dilazioni Amministrative”. Nella richiesta aziendale, a testo libero, devono essere specificati, precisa l'Istituto, la:</p> <div data-bbox="427 1760 1422 1912" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><i>data della domanda di dilazione in corso della quale si chiede la rideterminazione del numero delle rate, il nuovo numero di rate cui rideterminare il piano e le Gestioni coinvolte.</i></p> </div>


² documento n. 1.



	<p>Il provvedimento di rideterminazione del numero delle rate presuppone il corretto adempimento delle stesse in conto della dilazione in corso e della contribuzione corrente.</p>
<p>COME FUNZIONA IL PAGAMENTO DILAZIONATO DEI CONTRIBUTI?</p>	<p>L'art. 1 del Regolamento INPS, richiamando il disposto del D.M. attuativo³ limita la dilazione dei contributi ai soli debiti dovuti a titolo di omissione o evasione (e accessori di legge) per i quali alla data di presentazione della domanda all'Istituto non è stato ancora formato l'avviso di addebito, nonché quelli in gestione presso gli uffici legali. Il pagamento dilazionato può essere concesso nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria al pagamento di importi fino a 500 mila euro per un massimo di 36 rate mensili;◆ dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria al pagamento di importi da 500.001 euro per un massimo di 60 rate mensili. <p> Per accedere alla dilazione il datore di lavoro deve dichiarare che la propria situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è di carattere temporaneo.</p> <p>La situazione aziendale dev'essere comprovata dal mancato o ritardato pagamento dei contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, anche qualora le esposizioni debitorie derivino da situazioni contingenti ed eccezionali, che incidono sulla determinazione degli obblighi contributivi correnti, ovvero siano state rilevate dall'INPS a seguito di verifiche d'ufficio o ispettive.</p> <p>Ai fini della determinazione del numero delle rate accordabili, la Struttura territorialmente competente dell'INPS, deve tenere conto, tra gli altri elementi, della tipologia di contribuente e del contesto sociale e territoriale in cui si opera, posto che il numero di 36 o 60 rate costituisce il tetto massimo del numero di rate concedibili</p>
<p>QUALI SONO I DEBITI OGGETTO DI DILAZIONE?</p>	<p>La dilazione può essere concessa al contribuente (identificato per codice fiscale) per regolarizzare l'intera esposizione debitoria, per contributi e sanzioni civili, con tutte le Gestioni amministrare dall'INPS.</p> <p> Restano esclusi dall'esposizione debitoria complessiva i debiti del datore di lavoro domestico che potranno essere oggetto di pagamento dilazionato in via autonoma.</p>

³ art. 1, comma 1.

	<p>L'esposizione debitoria, accertata alla data di presentazione della relativa domanda, dev'essere conseguente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ mancato o ritardato pagamento di contributi, dovuti mensilmente o periodicamente, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e / o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge; ◆ mancato pagamento dei contributi connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero o rilevati con atti notificati d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive; ◆ comunicazioni di <i>compliance</i> notificate al contribuente; ◆ comunicazioni di addebito dei contributi previdenziali notificate al contribuente a seguito di attività di controllo eseguite d'ufficio dall'INPS. <p> Restano incluse nella dilazione le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori.</p>
<p>LA SECONDA DILAZIONE</p>	<p>Il nuovo Regolamento INPS disciplina l'istituto della seconda dilazione, grazie alla quale il contribuente interessato dal processo di regolarizzazione può beneficiare di un nuovo piano di dilazione nel corso di un ammortamento già accordato, qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria perduri o si ripresentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali. La seconda dilazione può essere richiesta per regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le partite debitorie di cui si sia avuta conoscenza successivamente all'emissione del piano di ammortamento già accordato; ◆ la contribuzione corrente maturata successivamente alla data di presentazione della domanda di dilazione in corso. <p>Al fine di evitare un utilizzo improprio dello strumento della dilazione è stata introdotta una condizione per la concessione della seconda dilazione, prevedendo:</p> <p><i>che nei sei mesi precedenti alla data della domanda non devono essere stati adottati provvedimenti di revoca, in nessuna delle Gestioni amministrare dall'INPS in cui è presente il codice fiscale del contribuente.</i></p> <p>La presenza di 2 dilazioni attive preclude la possibilità di proporre una nuova istanza.</p>
	<p>La domanda di dilazione dev'essere presentata dal datore di lavoro, anche per il tramite di un intermediario abilitato, esclusivamente in via telematica, accedendo</p>

<p>COME SI OTTIENE LA DILAZIONE?</p>	<p>all'apposito servizio online disponibile sul portale "inps.it".</p>
<p>COME SI MANTIENE LA DILAZIONE?</p>	<p>Ricevuta la domanda di dilazione la Struttura INPS territorialmente competente determina il numero delle rate, tenuto conto di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ tipologia di contribuente; ◆ valore dell'esposizione debitoria; ◆ situazione contributiva antecedente alla dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico – finanziaria o al suo perdurare. <p>Il procedimento di definizione della domanda si conclude con l'adozione di un provvedimento motivato, nella forma di determinazione, che può essere di accoglimento o di reiezione.</p> <p> L'accettazione del piano di ammortamento avviene per effetto del comportamento concludente posto in essere dal contribuente attraverso il pagamento, entro il termine comunicato dal piano stesso, dell'importo indicato come prima rata. Al contrario, il mancato o parziale pagamento della prima delle rate accordate comporta l'adozione di un provvedimento di annullamento e i relativi debiti non possono essere proposti in una nuova domanda di dilazione.</p> <p>Le condizioni per il permanere della modalità di pagamento dilazionato si concretizzano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ nella regolarità, in costanza di dilazione, del versamento delle rate complessivamente accordate e definite nel piano di ammortamento, entro la data indicata nel medesimo; ◆ regolarità di versamento della contribuzione corrente mensile o periodica dovuta per ciascuna Gestione previdenziale alle rispettive scadenze di legge. <p>L'inadempimento dell'obbligo di versamento dei contributi correnti, ove non regolarizzati attraverso l'accesso alla seconda dilazione, determina l'adozione del provvedimento di revoca della dilazione stessa, anche in presenza della regolarità nel pagamento delle rate accordate.</p> <p>Qualora risulti omesso o parzialmente pagato un numero di rate inferiore a 3, la dilazione è revocata nel caso in cui siano decorsi 30 giorni dalla scadenza dell'ultima rata accordata.</p>

OGGETTO: REDDITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Le persone fisiche che operano come privati e incassano somme dal GSE (Gestore dei Servizi energetici Spa) per l'energia prodotta da impianti di potenza non superiore a 20 kW devono dichiarare (e tassare) tali somme nella dichiarazione dei redditi in quanto costituiscono redditi derivanti da attività commerciali occasionali. In questa scheda ne riepiloghiamo la disciplina.

REDDITI DA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	
PREMESSA	<p>Il contribuente che installa sui propri immobili impianti alimentati da fonti rinnovabili (ovvero impianti fotovoltaici) e che autoproduce energia attraverso un impianto (domestico) di potenza fino a 20kW, può aderire al servizio "scambio sul posto" ed in tal modo cedere l'energia non utilizzata al GSE a fronte di un corrispettivo che, al netto delle spese connesse, costituisce reddito diverso imponibile, soggetto all'obbligo di dichiarazione.</p> <p>Anche il servizio di ritiro dedicato con cessione parziale dell'energia, sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione, genera un reddito diverso imponibile da indicare in dichiarazione dei redditi.</p> <p>Il Decreto del MEF del 21.01.2025 ha istituito l'obbligo in capo al GSE di comunicare all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 febbraio, i dati riguardanti i rimborsi, erogati alle persone fisiche, derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in eccedenza e non autoconsumata a seguito dell'utilizzo di impianti alimentati da energie rinnovabili con potenza fino a 20 kW.</p> <p>Le comunicazioni riguardano, in particolare, i dati relativi ai proventi erogati nell'anno solare precedente a persona fisica o condominio: nell'ambito del servizio "scambio sul posto", derivanti dalla cessione di energia prodotta in esubero rispetto ai consumi privati da un impianto alimentato da energie rinnovabili ad uso "domestico", realizzato per soddisfare le necessità dell'abitazione o dell'edificio condominiale.</p>
SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO	<p>Lo scambio sul posto è un meccanismo di autoconsumo che consente di compensare l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento diverso da quello della produzione.</p> <p>Al termine del periodo di fatturazione il contribuente dovrà versare solo la differenza tra l'energia effettivamente prelevata e quella immessa nella rete.</p> <p>In questo modo, se il valore in euro dell'energia immessa in rete è maggiore del</p>



valore in euro dell'energia prelevata dalla rete, l'eventuale **eccedenza** rappresenta un credito e può essere tramutata in un **contributo in conto scambio** ovvero **liquidata**.


Nel caso di persona fisica:

- ◆ il **contributo in conto scambio non assume rilevanza fiscale**;
- ◆ le **eccedenze liquidate costituiscono reddito diverso imponibile da dichiarare**.

La liquidazione delle eccedenze può essere così riassunta:

CHE COSA È?	Le eccedenze rappresentano un credito che si matura se la valorizzazione in euro tramite prezzi di mercato dell'energia immessa in rete (CEI) è maggiore della valorizzazione in euro tramite il Prezzo Unico Nazionale determinato dall'Arera dell'energia che è stata prelevata dalla rete
COME È DETERMINATA?	Le eccedenze vengono calcolate , ogni anno, in sede di conguaglio . Se maturate e se ne viene richiesta la relativa liquidazione , vengono pagate insieme all'importo del conguaglio (entro giugno dell'anno successivo)
COME SI RICHIEDE?	La scelta deve essere effettuata tramite il portale dedicato di Scambio sul Posto entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto all'anno di competenza delle eccedenze. Qualora la scelta non sia effettuata il sistema inserirà di default il valore dell'anno precedente. La scelta sarà valida fino a nuova modifica. Se non è stata scelta la liquidazione entro il termine stabilito, e in fase di calcolo del conguaglio matura un credito, lo stesso viene mantenuto e portato come credito nel calcolo del contributo di conguaglio dell'anno successivo

Il credito a titolo di eccedenza, quindi, è pari al **valore più alto tra zero e “A”** come indicato nella figura sottostante:




Fonte: sito GSE – Assistenza Clienti

SERVIZIO DI RITIRO DEDICATO

Altro regime commerciale gestito dal Gse per valorizzare l'energia elettrica prodotta ed immessa in rete è il **ritiro dedicato**. In questo caso il **GSE acquista l'energia elettrica immessa in rete** dai produttori, riconoscendo un **corrispettivo economico per ogni kWh**, il che comporta una vera e propria commercializzazione dell'energia elettrica prodotta.

Per questo servizio, per le persone fisiche che non svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo, è importante distinguere se il servizio di Ritiro dedicato avviene in regime di cessione parziale o totale dell'energia elettrica.

- | | |
|-----------|---|
| a) | in caso di Ritiro Dedicato con cessione parziale dell'energia , sempreché gli impianti siano di potenza non superiore a 20 kW e asserviti all'abitazione , le somme riconosciute costituiscono “redditi diversi” di cui all'art. 67 comma 1 lettera i) del TUIR, da dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi. |
| b) | I titolari di contratto di Ritiro dedicato diversi dalle persone fisiche e dai Condomini, che non svolgono attività commerciale abituale, soggetti a Dichiarazione dei redditi , sono tenuti a dichiarare autonomamente le somme riconosciute dal Gse nell'anno precedente |
| c) | In tutti gli altri casi di cessione parziale con impianti superiori a 20 kW e nei casi di cessione totale dell'energia elettrica indipendentemente dalla potenza degli impianti , l'attività energetica si considera “attività commerciale abituale” e le somme riconosciute costituiscono componenti |

	positivi di reddito di impresa ; pertanto il soggetto responsabile dell'impianto dovrà ottemperare a tutti gli adempimenti fiscali relativi all'esercizio di un'attività imprenditoriale (apertura partita IVA, fatturazione eccetera)	
Per il servizio di ritiro dedicato , le principali differenze tra cessione totale e parziale sono le seguenti:		
	Caratteristica	Cessione totale
	Impianto	Cessione parziale
	Impianto	Non alimenta un'utenza, tutta l'energia prodotta va immessa in rete
	Energia	L'impianto è collegato ad un'utenza di consumo/abitazione
	Energia	Tutta l'energia prodotta è immessa in rete e venduta al GSE
	Potenza impianto e attività	L'energia prodotta prima è consumata e solo l'eccedenza va al Gse
	Potenza impianto e attività	Indipendentemente dalla potenza, l'impianto si considera attività commerciale abituale (richiesta fatturazione e adempimenti fiscali)
	Potenza impianto e attività	Per impianti ≤ 20 kW asserviti all'abitazione i proventi sono redditi diversi (senza Partita IVA) Per impianti > 20 kW: l'attività diventa commerciale abituale (con Partita IVA)
	 Alla luce di quanto detto, i contribuenti persone fisiche devono dichiarare (e tassare) gli importi ricevuti dal GSE in quanto redditi diversi nel caso di:	
	a)	scambio sul posto quando è richiesta la liquidazione delle eccedenze
	b)	ritiro dedicato quando l'impianto asservito all'abitazione ha una potenza non superiore a 20 kW e la cessione è parziale

SPESE MEDICHE: TRA DETRAIBILITA' E DOCUMENTI DA CONSERVARE

INTRODUZIONE

Nelle dichiarazioni dei redditi le spese sanitarie continuano a occupare un ruolo centrale, sia ai fini della detrazione IRPEF del 19%, sia sul piano documentale e dei controlli formali. Nella consueta rubrica “Sapere per fare” si riepiloga la disciplina.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Come funzionano la detrazione per spese sanitarie?
2. Quali sono i criteri di detraibilità delle spese sanitarie?
3. E' possibile portare in detrazione le spese sostenute all'estero?
4. Quali sono le spese mediche generiche e acquisto di farmaci e i documenti da conservare?
5. Quali sono le spese per prestazioni mediche specialistiche, spese di assistenza specifica e analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie e i documenti da conservare?
6. Quali sono le spese per prestazioni chirurgiche, incluso il trapianto di organi, e ricoveri collegati a interventi chirurgici, ricoveri per degenze e i documenti da conservare?
7. Quali sono le spese per acquisto o affitto di dispositivi medici e i documenti da conservare?
- 8.

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. COME FUNZIONA LA DETRAZIONE PER LE SPESE SANITARIE?

R.1. Le spese sanitarie danno diritto, in via ordinaria, a una **detrazione IRPEF del 19%** per la parte che **eccede la franchigia di euro 129,11** (la cosiddetta franchigia, per esempio, se la spesa ammonta ad euro 413,17, l'importo su cui spetta la detrazione è di euro 284,06).

La detrazione per l'acquisto di medicinali spetta se la spesa è documentata da fattura o da scontrino parlante, dal quale risultino la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice identificativo del farmaco e il codice

fiscale del destinatario.



L'imposta di bollo (attualmente pari a 2,00 euro), che deve essere applicata sulle fatture esenti da Iva di importo superiore a 77,47 euro, è **detraibile se pagata dal cliente ed evidenziata a parte sulla fattura**.

Le **spese sanitarie relative a patologie esenti**, Si tratta di malattie o condizioni per le quali il Servizio Sanitario Nazionale riconosce l'esenzione dal ticket con riferimento a determinate prestazioni sanitarie.

Infine, un profilo da non trascurare è che le spese sanitarie **restano escluse** dal c.d. **"riordino delle detrazioni"** introdotto per i **contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro**, con la conseguenza che esse continuano a seguire la disciplina speciale loro propria e non rientrano nel massimale generale degli oneri interessati dalla nuova limitazione.

D.2. QUALI SONO I CRITERI DI DETRAIBILITA' DELLE SPESE SANITARIE?

R.2. Rientrano nella **detrazione del 19%**, tra le altre, le **spese per prestazioni rese**

SPESE SANITARIE PER LE QUALI È POSSIBILE FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 19%

- ◆ **acquisto di medicinali da banco** e/o con ricetta medica (anche omeopatici);
- ◆ **prestazioni chirurgiche;**
- ◆ **analisi**, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- ◆ **prestazioni specialistiche;**
- ◆ acquisto o affitto di **protesi sanitarie;**
- ◆ spese relative all'acquisto o all'affitto di **dispositivi medici** (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
- ◆ **prestazioni rese da un medico generico** (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
- ◆ **ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze**. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall'Istituto
- ◆ spese relative al **trapianto di organi;**
- ◆ importi dei **ticket** pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% anche per le **spese di assistenza specifica** sostenute per:

- ◆ **assistenza infermieristica e riabilitativa** (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
- ◆ prestazioni rese da **personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale** esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;
- ◆ prestazioni rese da **personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo**;
- ◆ prestazioni rese da **personale con la qualifica di educatore professionale**;
- ◆ prestazioni rese da **personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale**.
- ◆ importi dei **ticket** pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle **figure professionali sopraelencate** sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa **risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario**.

Sono inoltre detraibili

- ◆ le **spese di assistenza specifica**, quali assistenza infermieristica e riabilitativa, nonché
- ◆ le prestazioni rese da personale qualificato addetto all'assistenza di base, all'educazione professionale, alla terapia occupazionale e al coordinamento assistenziale.

Le istruzioni ministeriali insistono sul fatto che la detraibilità dipende dalla **natura sanitaria della prestazione**, che deve emergere dal documento fiscale oppure da integrazione dello stesso, quando la descrizione originaria risulti generica o inidonea.

Per alcune prestazioni, poi, la detrazione è subordinata a **requisiti ulteriori**, come la prescrizione medica o l'esecuzione in centri autorizzati e sotto responsabilità tecnica specialistica.

Sul versante negativo **non risultano detraibili**, ad esempio, **i parafarmaci, gli integratori alimentari, i prodotti fitoterapici, i colliri e le pomate quando non qualificabili come farmaci**, anche se acquistati in farmacia e assunti per finalità terapeutiche.

Parimenti non sono detraibili le **prestazioni meramente estetiche** o comunque prive di finalità sanitaria, nonché varie spese che la prassi esclude espressamente, come haloterapia, piscine ad uso terapeutico o corsi in palestra, anche se accompagnati da prescrizione medica.

Un ulteriore elemento da attenzionare è la **modalità di pagamento** della spesa sanitaria.



Dal 2020, la detrazione del 19% per gli oneri richiede, in linea generale, il **pagamento con strumenti tracciabili**. Fanno tuttavia **eccezione**, le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché quelle relative a prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale, per le quali è ammesso anche il pagamento in contanti.

Per i farmaci, la documentazione deve essere costituita da fattura o da scontrino parlante, recante natura, qualità, quantità del prodotto e codice fiscale del destinatario.

Per i dispositivi medici, oltre al documento commerciale o alla fattura, occorre che il bene sia individuabile come dispositivo detraibile; quando il documento riporta i codici STS relativi ai dispositivi medici, come AD o PI, non è necessario che sia indicata anche la marcatura CE, mentre in assenza di tali codici possono rendersi necessari ulteriori elementi probatori sulla conformità del prodotto.



È possibile **portare in detrazione anche le spese sanitarie relative ad una persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso**, anche se non era un familiare fiscalmente a carico. Se sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della detrazione sulla quota di spesa effettivamente sostenuta.

D.3. È POSSIBILE PORTARE IN DETRAZIONE LE SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO?

R.3. Le **spese per l'acquisto di medicinali effettuate all'estero** sono detraibili purché dalla documentazione rilasciata si possa risalire alle stesse informazioni contenute negli scontrini parlanti rilasciati in Italia. Il codice fiscale, in ogni caso, può essere riportato a mano sul documento di spesa, mentre la natura, qualità, quantità devono essere attestate dal farmacista estero in un apposito documento.

Se la documentazione è in lingua straniera è **necessaria la traduzione**, se i documenti sono in inglese, francese, tedesco e spagnolo, può essere eseguita dal contribuente stesso.

Non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d'Aosta, se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.

Per i documenti redatti in una lingua diversa da inglese, francese, tedesco e spagnolo, è richiesta una traduzione giurata.

Per i contribuenti residenti nella regione Friuli-Venezia Giulia, se appartenenti alla minoranza slovena, la documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata da una traduzione non giurata.

D.4. QUALI SONO LE SPESE MEDICHE GENERICHE E ACQUISTO DI FARMACI E I DOCUMENTI DA CONSERVARE?

R.4. Le spese mediche generiche sono quelle **inerenti alle prestazioni rese da un medico “generico”**, oppure quelle **rese da un medico specialista in branca diversa da quella correlata alla prestazione**, rientrano tra tali spese anche quelle sostenute per il **rilascio di certificati medici** per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, ecc.

La detrazione per le **spese mediche generiche** spetta, inoltre, per le spese relative all’acquisto di:

- ◆ farmaci;
- ◆ specialità medicinali;
- ◆ medicinali omeopatici.



Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di **“parafarmaci”** (per esempio, integratori pomate).

SPESE MEDICHE GENERICHE, FARMACI E ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI	
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	
Tipologia di spesa	Documenti da conservare
Prestazioni rese da medici generici (anche per visite e cure di medicina omeopatica)	ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico
Certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura di malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali	
Farmaci (anche omeopatici) acquistati, anche all’estero, presso: <ul style="list-style-type: none"> ◆ farmacie, ◆ supermercati e altri esercizi commerciali ◆ o attraverso farmacie on line 	fattura o scontrino fiscale parlanti ⁴ che specifica: <ul style="list-style-type: none"> ◆ natura, qualità e quantità del prodotto acquistato, ◆ codice fiscale dell’acquirente.

⁴ Anche per i medicinali preparati in farmacia (preparazioni galeniche) è necessario che la spesa risulti certificata con documenti contenenti l’indicazione della natura, qualità (in questo caso preparazione galenica), quantità e codice fiscale del destinatario. Per questi prodotti, la farmacia, se ha difficoltà a emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa con la fattura.

	Per il farmaco comprato all'estero, idonea documentazione da cui sia possibile ricavare le stesse indicazioni.
--	--



La detrazione spetta anche per le spese per i **farmaci o medicinali senza obbligo di prescrizione medica acquistati on-line** da farmacie ed esercizi commerciali **autorizzati alla vendita a distanza**.

D.5. QUALI SONO LE SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE, SPESE DI ASSISTENZA SPECIFICA E ANALISI, INDAGINI RADIOSCOPICHE, RICERCHE E APPLICAZIONI, TERAPIE E I DOCUMENTI DA CONSERVARE?

R.5. Le **prestazioni mediche specialistiche** sono quelle rese **da un medico specializzato** in una particolare branca della medicina, e risultano **detraibili solo quelle di natura sanitaria**, pertanto la prestazione resa **deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura**, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario⁵.



L'indicazione "**ciclo di cure mediche odontoiatriche**" è stata ritenuta sufficiente per il riconoscimento della detrazione.

Tra le spese specialistiche detraibili **rientrano gli esami e le terapie se eseguite in centri a ciò autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista**, a titolo esemplificativo:

- ◆ esami di laboratorio;
- ◆ controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;
- ◆ elettrocardiogrammi, ecocardiografia;
- ◆ elettroencefalogrammi;
- ◆ T.A.C. (tomografia assiale computerizzata);
- ◆ risonanza magnetica nucleare;
- ◆ ecografie;
- ◆ indagini laser;
- ◆ ginnastica correttiva;
- ◆ ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo;
- ◆ seduta di neuropsichiatria;
- ◆ dialisi;

⁵ La detrazione è esclusa, ad esempio, per le prestazioni di chirurgia estetica o di medicina estetica non conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite, anche se effettuate da personale medico o sotto la sua supervisione.

- ◆ cobaltoterapia;
- ◆ iodioterapia;
- ◆ anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale;
- ◆ massofisioterapia;
- ◆ osteopatia.

SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE SPECIALISTICHE	
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	
Tipologia di spesa	Documenti da conservare
Prestazioni mediche specialistiche e perizie medico legali	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura o ricevuta fiscale ◆ ricevuta fiscale del ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
Analisi, indagini radioscopiche e di diagnosi prenatale, ricerche e applicazioni, terapie	<ul style="list-style-type: none"> ◆ fattura o ricevuta fiscale rilasciata dall'ospedale, dal centro sanitario o dallo specialista che ha effettuato la prestazione ◆ ricevuta fiscale del ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Sono detraibili, **senza necessità di prescrizione medica**, le spese sostenute per le prestazioni rese alla persona da:

- ◆ **psicologi e psicoterapeuti** per finalità terapeutiche;
- ◆ **biologi, ivi inclusi i biologi nutrizionisti**;
- ◆ **le figure professionali** elencate nel [Dm 29 marzo 2001](#), (ad esempio fisioterapista, dietista);
- ◆ **ambulatori specialistici** per la **disassuefazione dal fumo** di tabacco.

Ai fini della detrazione, anche per le **spese di assistenza specifica, non è richiesta la prescrizione medica**. Si tratta delle prestazioni rese da personale paramedico abilitato (infermieri professionali), ovvero da personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche (ad esempio: prelievi ai fini di analisi, applicazioni con apparecchiature elettromedicali, esercizio di attività riabilitativa).



Ai fini della detrazione, nel documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal professionista sanitario al contribuente, **deve risultare la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa**.

Anche per le **prestazioni dei terapisti della riabilitazione**, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l'attestato entro il 17 marzo 1999, in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e terapeuta occupazionale e, pertanto, il terapeuta rientra tra le professioni sanitarie. Ai fini della detrazione, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, deve essere attestato il possesso del titolo a tale data.

La spesa per gli **interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA)** è **detraibile** da entrambi i componenti della coppia ed in particolare è detraibile dal soggetto intestatario della fattura, e in caso di fattura cointestata la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.

In particolare, la detrazione spetta per:

- ◆ prestazioni di **crioconservazione di ovociti e degli embrioni** effettuate **nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita**, disciplinata dalla legge n. 40 del 2014 nonché dalle linee guida aggiornate, da ultimo, con decreto del Ministero della Salute del 1° luglio 2015. Il trattamento deve essere effettuato nelle strutture autorizzate e dal documento di spesa deve risultare la descrizione della prestazione resa e l'iscrizione della struttura nell'apposito Registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità. Il rispetto delle medesime condizioni è richiesto per tutte le tecniche di procreazione medicalmente assistita (ad es. inseminazione, fecondazione in vitro, ecc.);
- ◆ prestazioni di **crioconservazione degli ovociti e degli embrioni**, così come le spese sostenute per il trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI), nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, **sostenute all'estero a condizione che siano eseguite per le finalità consentite in Italia e attestate da una struttura estera specificamente autorizzata** ovvero da un medico specializzato italiano. In questi casi, la documentazione sanitaria in lingua estera deve essere corredata da una traduzione in italiano sulla base delle regole generali

SPESE PER PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SPECIFICA	
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	
Tipologia di spesa	Documenti da conservare
Assistenza specifica per assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, laserterapia kinesiterapia)	ricevuta fiscale o fattura (ricevuta del pagamento del ticket, se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale).
Prestazioni effettuate da:	Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, il documento deve attestare che la prestazione è stata eseguita



<ul style="list-style-type: none">◆ addetti all'assistenza di base e operatori tecnici assistenziale esclusivamente dedicati all'assistenza diretta della persona (in possesso della relativa qualifica professionale)◆ personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo◆ personale con la qualifica di educatore professionale◆ personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale	<p>direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo.</p>
<p>Prestazioni rese dal massofisioterapista e dal terapista della riabilitazione</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ ricevuta fiscale o fattura con indicazione della prestazione e attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista con formazione triennale oppure del diploma di formazione biennale e che il titolo è equivalente alla laurea di fisioterapista, conseguito entro il 17 marzo 1999◆ ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con indicazione della prestazione resa e dell'attestazione del possesso del diploma o dell'attestato di terapista della riabilitazione conseguito entro il 17 marzo 1999◆ ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta con attestazione del possesso del diploma di massofisioterapista conseguito dopo il 17 marzo 1999 e indicazione della data di iscrizione negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione nonché indicazione della prestazione resa◆ la data del conseguimento del diploma o dell'attestato nonché quella di iscrizione negli elenchi speciali se non è indicata nel documento di spesa può essere documentata

	dalla copia del diploma o dell'attestato stesso o dalla ricevuta di iscrizione ai predetti elenchi.
Prestazioni rese dalle figure professionali elencate nel Dm 29 marzo 2001	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ricevuta fiscale o fattura da cui risulti la figura professionale e la descrizione della prestazione sanitaria ◆ documentazione fiscale in forma di ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
SOLO CON PRESCRIZIONE MEDICA che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia	
Trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ricevuta fiscale o fattura rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria ◆ prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria
Prestazioni di chiropratica (chiroterapia), se eseguite in centri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ricevuta fiscale o fattura ◆ prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria
Cure termali (con eccezione, naturalmente, delle spese relative al viaggio e al soggiorno termale)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ prescrizione medica e ricevuta attestante l'importo della spesa sostenuta, se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale ◆ ricevuta del pagamento del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale
Prestazioni rese dal massaggiatore capo bagnino degli stabilimenti idroterapici	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal professionista ◆ prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria
Dermopigmentazione e prestazioni di luce pulsata per sopperire ai danni estetici provocati dall'irsutismo	<ul style="list-style-type: none"> ◆ ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata dalla struttura medica autorizzata ◆ prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria

D.6. QUALI SONO LE SPESE PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE, INCLUSO IL TRAPIANTO DI ORGANI, E RICOVERI COLLEGATI A INTERVENTI CHIRURGICI, RICOVERI PER DEGENZE E I DOCUMENTI DA CONSERVARE?

R.6. Le **spese chirurgiche** sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri, ivi compresi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti anche soltanto ambulatorialmente (cosiddetto day hospital) da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza.



Per poter essere detraibili devono essere sostenute per interventi chirurgici **ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona** ovvero per interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es.: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone.

SPESE PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE	
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	
Tipologia di spesa	Documenti da conservare
Prestazioni chirurgiche	Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla struttura sanitaria inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico
Degenze ospedaliere	Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'ospedale o dalla casa di cura. Devono essere escluse, ove indicate, le spese inerenti al letto aggiuntivo utilizzato da chi presta l'assistenza, la maggiorazione per l'uso del telefono e ogni altra maggiorazione riferita a servizi extra
Spese relative al trapianto di organi	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ricevute fiscali o fatture rilasciate da ospedali, case di cura, medici, ecc. ◆ Ricevute delle spese di trasporto dell'organo da trapiantare intestate al contribuente
Ricovero del contribuente (senza riconoscimento di handicap) in istituto di assistenza e ricovero (soltanto per le spese mediche)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall'istituto nella quale sia separatamente indicato l'importo relativo alle spese mediche.

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nei particolari casi di dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione laddove la fattura non sia stata richiesta dal contribuente, altra idonea documentazione di spesa da cui risultino i corrispettivi rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all'assistenza. ◆ Se la spesa medica è stabilita forfetariamente occorre che sia indicato che tale percentuale corrisponde a quella deliberata dalla Regione
--	---

D.7. QUALI SONO LE SPESE PER ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI E I DOCUMENTI DA CONSERVARE?

R.7. Si tratta delle spese sostenute per l'acquisto o l'affitto di dispositivi medici, categoria generica nel cui ambito sono riconducibili anche le protesi.



Per fruire della detrazione è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e il soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, non possono essere considerati validi i documenti (scontrino fiscale o fattura) che riportino semplicemente l'indicazione "dispositivo medico".

SPESE PER ACQUISTO O AFFITTO DI DISPOSITIVI MEDICI	
DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE	
Tipologia di spesa	Documenti da conservare
Acquisto o affitto di dispositivi medici/protesi sanitarie	Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico anche mediante i codici AD o PI (la generica dicitura "dispositivo medico" non consente la detrazione). Qualora il documento di spesa riporti il codice AD o PI che attesta la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione non è necessario che sia riportata



anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Qualora lo scontrino non rechi il codice AD o PI:

- ◆ **è necessaria anche la documentazione** dalla quale si possa evincere, per i prodotti che rientrano nell'elenco allegato alla circ. n. 20 del 2011, che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, l'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura/scontrino da parte del venditore).
- ◆ se il prodotto non rientra nell'elenco allegato alla circ. n.20 del 2011, la documentazione deve contenere anche l'indicazione delle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

Il soggetto che vende il dispositivo può assumere su sé l'onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura "prodotto con marcatura CE", e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati in allegato alla citata Circolare n. 20 del 2011, il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

Per i **prodotti su misura** non è necessaria la marcatura CE ma è necessario che sia prodotta l'attestazione di conformità al decreto legislativo n. 46 del 1997.

La qualifica del prodotto come dispositivo medico è rilevabile consultando la "[Banca dati dei dispositivi medici](#)" pubblicato sul sito del Ministero della Salute



<p>Manutenzione protesi</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Fattura rilasciata da soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica (odontotecnici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.). Se la fattura non è rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, occorre una attestazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la prestazione.◆ Scontrino fiscale accompagnato da attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che la manutenzione riguarda una protesi necessaria a sopperire ad una patologia (che rientri tra quelle per le quali il soggetto è autorizzato all'esercizio della professione) del contribuente o dei suoi familiari a carico
<p>Acquisto parrucca</p>	<ul style="list-style-type: none">◆ Ricevuta fiscale o fattura.◆ Documentazione dalla quale si possa evincere che il prodotto acquistato ha la marcatura CE o, se su misura, attestazione della conformità alle direttive comunitarie (ad esempio: la confezione del dispositivo, la scheda del prodotto, un'attestazione del produttore o l'indicazione in fattura).◆ Certificazione medica attestante l'idoneità del presidio a superare le difficoltà psicologiche derivanti dalla caduta dei capelli, provocata da patologie, ovvero autocertificazione del contribuente che attesta di essere in possesso della certificazione medica.

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 178673 del 15 giugno 2026](#)

Cambi valute estere maggio 2026: accertate le medie ufficiali

L'Agenzia delle Entrate ha accertato le medie dei cambi delle valute estere per il mese di maggio 2026, calcolate dalla Banca d'Italia su quotazioni di mercato. I valori sono utilizzati ai fini delle imposte sui redditi (Titoli I e II del TUIR). Tra i cambi principali: USD 1,1673 – GBP 0,86565 – CHF 0,9149 – JPY 184,7095 – CNY 7,9352.

[Provvedimento 182408 del 17 giugno 2026](#)

Modello 730/2026 a rimborso: ecco quando scatta il controllo preventivo

Definiti i criteri per selezionare i modelli 730/2026 con esito a rimborso da sottoporre a controllo preventivo. Nel mirino le dichiarazioni modificate rispetto al precompilato che presentino scostamenti significativi da CU, versamenti o dichiarazioni dell'anno precedente, incoerenze con dati di enti esterni, o irregolarità rilevate in anni precedenti. Il rimborso è erogato entro sei mesi dalla trasmissione.

RISPOSTE ALL'INTERPELLO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte alle istanze di interpello** dell'Agenzia delle Entrate **pubblicate in questa settimana** dalla **n. 122 del 15.06.2026 alla n. 121 del 08.06.2026** sono **consultabili e scaricabili** direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate: [Risposte alle istanze di interpello di GIUGNO 2026](#).

Di seguito una breve sintesi degli argomenti oggetto degli interPELLI pubblicati questa settimana.

Risposta n. 122 del 15/06/2026

Derivati speculativi su energia: le svalutazioni a fair value sono deducibili ai fini IRES

Una società energetica che negozia derivati su commodities (futures e commodity swap su elettricità, gas, CO2) con finalità speculativa può dedurre ai fini IRES le componenti negative di valutazione al fair value. L'Agenzia riconosce il requisito di inerenza quando i derivati, pur non di copertura

formale, sono coerenti con il core business aziendale e gestiscono la volatilità tipica del settore energetico.

Risposta n. 123 del 15/06/2026

Trasformazione di associazione professionale in STP: la rivalutazione delle quote vale anche dopo

I soci di un'associazione professionale che si trasforma in STP-Srl possono rivalutare le quote al 1° gennaio 2026 (imposta sostitutiva del 21%, perizia giurata, versamento entro il 30 novembre). L'Agenzia conferma che il valore rideterminato si trasferisce alle quote della nuova società: la neutralità fiscale ex art. 177-bis TUIR garantisce la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti anche in capo ai soci.

Risposta n. 124 del 18/06/2026

Superbonus e cessione immobile: nessuna plusvalenza se i familiari vi hanno abitato per oltre la metà del decennio

Chi vende un immobile oggetto di interventi Superbonus entro dieci anni dalla loro conclusione realizza una plusvalenza tassabile ex art. 67, c. 1, lett. b-bis) TUIR, salvo che l'immobile sia stato abitazione principale dei familiari per la maggior parte del decennio precedente. L'Agenzia conferma che la data di acquisto è il 2006 e che la rinuncia all'usufrutto non costituisce nuovo acquisto.

Risposta n. 125 del 18/06/2026

Trust familiare con trustee-beneficiario: per l'Agenzia è interposto, scatta il monitoraggio fiscale

Un trust familiare residente in Italia, retto dalla legge di San Marino, è qualificato come soggetto interposto dall'Agenzia delle Entrate quando i trustee coincidono con i beneficiari e il fondo è a disposizione illimitata di esigenze aziendali collegate. I redditi sono imputati pro quota direttamente alle beneficiarie; gli obblighi di quadro RW e IVAFE gravano su di esse.

LO SCADENZARIO DAL 19.06.2026 AL 03.07.2026

Lunedì 22 giugno 2026

730/2026 PRECOMPILATO

Annullamento dichiarazione già inviata. Ultimo giorno utile per il contribuente per annullare tramite l'applicativo web il modello 730/2026 precompilato già trasmesso.

IMPRESE ELETTRICHE

Comunicazione dati canone TV – maggio 2026. Le imprese elettriche trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese di maggio (D.M. 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica tramite Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Giovedì 25 giugno 2026

IVA / DOGANE

INTRASTAT – Elenchi mensili. Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni e acquisti intracomunitari di beni (Modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis) e delle prestazioni di servizi rese / ricevute a / da soggetti passivi UE (Modello INTRA 1-quater e Modelli INTRA 2-quater), relativi alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2026, per i soggetti Iva con obbligo mensile.

Venerdì 26 giugno 2026

MODELLO REDDITI PF 2026 PRECOMPILATO

Annullamento dichiarazione già inviata. Ultimo giorno utile per annullare tramite l'applicativo web il modello Redditi PF 2026 (e gli eventuali modelli RPF correttivi collegati) già trasmesso con modello F24.

Martedì 30 giugno 2026

Δ PROROGA PER SOGGETTI ISA E REGIME FORFETARIO/DI VANTAGGIO

I versamenti in scadenza al 30 giugno 2026 possono essere effettuati entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione, oppure entro il 20 agosto 2026 con una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo (D.L. 22 maggio 2026, n. 89).

VEICOLI

Superbollo – bollo scadente a maggio 2026. Versamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (20 euro/kW oltre 185 kW) per i proprietari con bollo scaduto a maggio, tramite F24 ELIDE (cod. tributo 3364). La misura si riduce al 60%, 30% e 15% rispettivamente dopo 5, 10 e 15 anni dalla costruzione; decade dopo 20 anni.

Bollo auto – scadenza maggio 2026. Pagamento della tassa automobilistica per i veicoli con bollo scaduto a maggio (autoveicoli > 35 kW), tramite ACI, Poste Italiane, app IO, banche e altri operatori abilitati.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Saldo 2025 e primo acconto 2026. Persone fisiche, società di persone, soggetti IRES e contribuenti in regime forfetario o di vantaggio versano, in unica soluzione o come prima rata, le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP.

IVIE E IVAFE

Saldo 2025 e primo acconto 2026. Le persone fisiche residenti che possiedono immobili o attività finanziarie all'estero versano le imposte patrimoniali dovute risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

CEDOLARE SECCA

Saldo 2025 e primo acconto 2026. I contribuenti che hanno optato per la cedolare secca effettuano il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta per i redditi da locazione.

IVA

Versamento saldo IVA 2025 differito. I contribuenti IVA che hanno scelto di versare il saldo IVA 2025 alla scadenza delle imposte sui redditi devono versarlo entro il 30 giugno 2026, maggiorato dell'1,60% (pari allo 0,40% per ogni mese o frazione dal 17 marzo 2026), tramite F24 telematico (cod. tributo 6099).

DICHIARAZIONE IMU/IMPi E IMU ENC

Presentazione. Termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili per i quali sono intervenute variazioni rilevanti nel 2025. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione IMU ENC annuale.

DIGITAL TAX

Invio dichiarazione imposta sui servizi digitali (DST) – anno 2025. Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa all'imposta sui servizi digitali (3% sui ricavi imponibili), da parte dei soggetti con ricavi globali ≥ 750 milioni di euro (L. 145/2018, art. 1, cc. 35-50). Per il periodo d'imposta 2025 non è più richiesta la soglia dei 5 milioni di ricavi nazionali, eliminata dalla Legge di Bilancio 2025. *Utilizzare il modello DST – Digital Services Tax.*

FATCA

Comunicazione annuale – anno 2025. Le Reporting Italian Financial Institutions (RIFI) trasmettono all'Agenzia delle Entrate, tramite il sistema SID, i dati relativi al 2025 concernenti i titolari statunitensi di conti e i conti stessi, inclusi i pagamenti a istituzioni finanziarie non partecipanti (NPFI), in attuazione dell'Accordo Italia-USA sulla compliance fiscale internazionale (FATCA).

DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Versamento 2026. Le imprese iscritte nel Registro delle Imprese e i soggetti iscritti al REA versano il diritto annuale 2026 senza maggiorazione, tramite F24 telematico (cod. tributo 3850, sezione "IMU ed altri tributi locali") o tramite il portale dirittoannuale.camcom.it.

ENTI NON COMMERCIALI E AGRICOLTORI ESONERATI

Versamento IVA intracomunitaria – maggio 2026. Liquidazione e versamento, tramite F24 telematico, dell'IVA sugli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio 2026.

Presentazione modello INTRA 12 – aprile 2026. Invio telematico (Fisconline/Entratel) del modello INTRA 12 relativo agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di aprile 2026.

DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Presentazione cartacea – persone fisiche. Le persone fisiche non obbligate all'invio telematico presentano in formato cartaceo agli uffici postali il modello Redditi PF 2026, con la scelta per la destinazione dell'8%, del 5% e del 2% dell'IRPEF.

Presentazione cartacea – eredi di contribuenti deceduti. Gli eredi di contribuenti deceduti nel 2025 o entro il 28 febbraio 2026 presentano in formato cartaceo presso gli uffici postali la dichiarazione dei redditi del de cuius e le relative scelte di destinazione dell'8%, del 5% e del 2%.

LEZIONI PRIVATE

Imposta sostitutiva. I docenti che svolgono attività di lezioni private e ripetizioni versano il saldo 2025 e il primo acconto 2026 dell'imposta sostitutiva del 15%.

NOLEGGIO OCCASIONALE IMBARCAZIONI

Versamento imposta sostitutiva – anno 2025. I proprietari persone fisiche e i soggetti non aventi come oggetto sociale il noleggio, titolari di imbarcazioni e navi da diporto iscritte nei registri nazionali, che svolgono attività di noleggio occasionale, versano in unica soluzione l'imposta sostitutiva del 20% sui proventi del 2025, senza maggiorazione.

REGIME AGEVOLATO NUOVI RESIDENTI

Versamento imposta sostitutiva – anno 2026. Le persone fisiche che hanno trasferito la residenza in Italia e optano per il regime ex art. 24-bis TUIR versano in unica soluzione l'imposta forfettaria di 100.000 euro annui (200.000 euro per chi ha trasferito la residenza dopo il 10 agosto 2024; D.L. 113/2024), tramite F24-ELIDE telematico (cod. tributo NRPP). Per i familiari inclusi nel regime l'importo è di 25.000 euro ciascuno. *Il termine del 30 giugno è perentorio: non è ammesso il ravvedimento operoso.*

SOSTITUTI MINIMI

Versamento ritenute anno 2025. I sostituti d'imposta che nel corso dell'anno corrispondono compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti e operano ritenute complessive inferiori a 1.032,91 euro versano le ritenute dell'intero anno 2025 tramite F24 telematico.

LOCAZIONI BREVI

Comunicazione annuale. Gli intermediari immobiliari e i gestori di portali telematici trasmettono all'Agenzia delle Entrate i dati dei contratti di locazione breve conclusi nel 2025.

EROGAZIONI PUBBLICHE

Obbligo di trasparenza – anno 2025. Le imprese e gli enti non profit che nel 2025 hanno ricevuto contributi, sovvenzioni o vantaggi economici da parte della PA per un importo complessivo ≥ 10.000 euro pubblicano entro il 30 giugno 2026 le relative informazioni: nella nota integrativa (società con bilancio in forma ordinaria) o sul sito internet/pagina social/portale della rete associativa (tutti gli altri soggetti). Il mancato adempimento comporta una sanzione dell'1% delle somme ricevute (minimo 2.000 euro); se l'inadempimento persiste oltre 90 giorni scatta l'obbligo di restituzione integrale.

IVA

Dichiarazione IOSS e versamento. I soggetti aderenti al regime Import One Stop Shop trasmettono la dichiarazione mensile e versano l'IVA dovuta sulle vendite a distanza di beni importati effettuate nel mese precedente.

ESERCENTI

Collegamento POS/registratore telematico – POS attivati ad aprile 2026. Scade il termine per registrare nel portale "Fatture e Corrispettivi" l'abbinamento tra i POS attivati nel mese di aprile 2026 e il relativo registratore telematico (finestra: dal 6 al 30 giugno 2026).

AFFRANCAMENTO RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

Versamento 2^a rata – opzione anno 2024. Le società e gli enti che nel 2024 hanno optato per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta (art. 14, D.lgs. 192/2024) versano la seconda delle quattro rate annuali dell'imposta sostitutiva, tramite F24 telematico (cod. 1867, sezione "Erario", anno di riferimento 2024, rateazione 0204).

Versamento 1^a rata – opzione anno 2025. Le società e gli enti che nel 2025 hanno optato per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta (art. 1, cc. 44-45, L. 199/2025) versano la prima delle quattro rate annuali dell'imposta sostitutiva, tramite F24 telematico (cod. 1867, sezione "Erario", anno di riferimento 2025, rateazione 0104).

ESTROMISSIONE IMMOBILI – IMPRESE INDIVIDUALI

Versamento 2^a rata imposta sostitutiva. Gli imprenditori individuali che hanno optato per l'estromissione agevolata degli immobili strumentali (art. 1, c. 37, L. 207/2024, con effetto dal 1° gennaio 2025) versano la seconda rata, pari al 40% dell'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra valore normale e valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile, tramite F24 telematico. La prima rata del 60% era dovuta entro il 30 novembre 2025.

Mercoledì 1° luglio 2026

AFFITTI

Registrazione contratti e versamento imposta di registro. Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto di beni immobili che non hanno optato per il regime della cedolare secca devono provvedere alla registrazione dei contratti stipulati il 1° giugno 2026 o rinnovati tacitamente dalla stessa data, nonché al versamento della relativa imposta di registro tramite modello F24 ELIDE.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Dr. Enrico Danielato